

**D.L.vo 62/2017** Le novità da inserire nel PTOF

**-La valutazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica** è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (**comma 7, art.2**). **Il docente di attività alternative esprime dunque un giudizio.**

-Nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal comma 2 dell'art.6, ovvero deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all'esame conclusivo di primo ciclo, il comma 4 dell'art.6 dispone che *"il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale"*.

In sintesi i docenti incaricati delle attività alternative, al pari degli insegnanti di religione cattolica, partecipano agli scrutini intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento. Invero la Nota ministeriale 695 del 2012 ha chiarito che *"i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all'attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime"*. Di già la Circolare ministeriale n.316 del 1987 sosteneva che *"gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti della attività didattica alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l'attività stessa."*

### **Adempimenti richiesti al collegio per la valutazione delle attività alternative all'IRC**

Sulla base di quanto disposto nel nuovo decreto sulla valutazione di tali attività, alle scuole spetta quindi definire e condividere:

le modalità di valutazione delle attività alternative ossia stabilire collegialmente i giudizi sintetici che saranno utilizzati in sede di valutazione e i relativi descrittori esprimenti l'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, così come richiesto dal comma 7 dell'art.2.

### **Uniformità nella progettazione delle attività alternative all'IRC per un'equa valutazione**

In passato, in molte realtà scolastiche, i docenti incaricati delle attività alternative per consuetudine, hanno predisposto un progetto su tematiche diversificate, spesso anche recupero di insegnamenti disciplinari.

Tuttavia, in vista del peso assegnato alla valutazione di tali attività, per realizzare all'interno dei consigli di classe giudicanti una uniformità nella valutazione, il collegio è tenuto a considerare alcuni aspetti fondamentali; infatti secondo le nuove disposizioni che prevedono la valutazione delle attività alternative all'IRC attraverso l'espressione di un giudizio sintetico, le scuole dovrebbero adoperarsi per garantire agli alunni e alle alunne la stessa tipologia di offerta formativa, escludendo quindi la libera diversificazione progettuale che può determinare obiettivi e risultati di apprendimento differenti.

In fase di **progettazione**, sarà dunque necessario tenere presente quanto disposto dai seguenti documenti:

–**Circolare ministeriale n.368 del 1985** che all'art.2 rubricato *Modalità di organizzazione in dipendenza della scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica*, stabilisce quanto segue *“la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non deve quindi dar luogo a nessuna forma diretta o indiretta di discriminazione. (...) Il rispetto dell'anzidetto principio implica che lo scuola, e per essa il capo di istituto e il Collegio dei docenti ai quali compete la responsabilità complessiva della programmazione educativa e didattica ai sensi dell' art. 4 del Dpr 31 marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, ogni opportuna attività culturale, con l'assistenza degli insegnanti, escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni”*. Il principio espresso della non coincidenza dei contenuti delle attività alternative con quelle specificamente curricolari comuni a tutti gli alunni indirizza pertanto verso la scelta di tematiche che non siano già trattate dalle altre discipline;

–**Circolare Ministeriale n.316 del 1987** che dispone: *“per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi (...) Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi,*

*ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica. L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti".* Nella stessa circolare si danno indicazioni sui possibili contenuti delle attività formative, da prevedere in alternativa all'IRC, il documento di lavoro riguarda i "diritti dell'uomo".

A prescindere dall'autonomia professionale del singolo docente incaricato di attività alternative, è giusto, in fase di progettazione che il collegio definisca, come ribadisce la stessa circolare n.316 precisi programmi, che diano luogo ad una linea progettuale comune, identificando anche i parametri della valutazione.

---

Le modalità di valutazione degli alunni con **disturbi specifici di apprendimento** sono stabilite nell'art.11 del D.Lgs. 62 del 2017 recante norme in materia di valutazione. Le nuove disposizioni sono chiaramente più corpose rispetto a quanto già fissato nel precedente DPR 122 del 2009.

Però, leggendo con attenzione l'articolo 11, non si può fare a meno di constatare che buona parte della norma in questione è stata desunta direttamente dal Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, n.5669, emanato ai sensi dell'art.7, comma 2, della Legge 170 del 2010 che ha riconosciuto i disturbi specifici di apprendimento e a cui sono allegate le *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA*. L'art.6 delle citato decreto ministeriale, dedicato alle forme di verifica e di valutazione, rimane un riferimento imprescindibile, le indicazioni del decreto si armonizzano infatti a quelle disposte nel decreto 62.

Ad un' attenta disamina dell'articolo 11 del decreto 62 si rileva quanto segue:

*"per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe"(comma 9 art.11).*

La valutazione deve essere coerente con il piano didattico personalizzato che contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate.

*“Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi” (comma 10 art.11).*

Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli strumenti compensativi e le misure dispensative che verranno adottate al fine di permettere all’alunno di dimostrare l’apprendimento conseguito. Nel decreto 5669, l’art.4 afferma che i percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi (...) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo. La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che ciò che si adotta deve essere poi attivato concretamente nel rispetto del piano didattico personalizzato predisposto (cfr Sentenza Tar Lombardia n.2251 del 2008 – Sentenza Tar Liguria, n.1178 del 2012). Da ciò l’obbligo per i consigli di classe di riportare a verbale, in fase di monitoraggio del PDP, non genericamente gli strumenti e le misure adottate, ma l’applicazione effettiva di quanto stabilito e approvato.

*“Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari” (comma 11 art.11).*

Tali decisioni andranno inserite all’interno del piano didattico personalizzato.

*“L’utilizzazione di apparecchiature e di strumenti informatici può essere consentita solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte” (comma 11 art.11) .*

Il legislatore specifica che l’utilizzo degli strumenti informatici da parte delle alunne e degli alunni non può essere improvvisato solo in occasione dell’esame, ma l’uso deve essere stato continuo anche durante le verifiche in corso d’anno o comunque detti strumenti informatici devono essere ritenuti funzionali allo svolgimento

dell'esame, dal che si ricava che la commissione d'esame sia tenuta a giustificarne l'utilizzo.

*“Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (comma 12 art.11).*

La dispensa dalla prova scritta deve risultare dalla certificazione di DSA, lo stesso principio è espresso nell'art.6 del D.M. n.5669 del 2011. Al via quindi per il collegio dei docenti, stabilire in tempo utile, all'interno dei criteri e delle modalità da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, anche quelli relativi alla valutazione generale degli alunni con DSA, comprendenti le fattispecie della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera o dall'esonero dell'insegnamento delle lingue straniere. I consigli di classe possono definire sulla base delle specifiche situazioni soggettive le modalità proprie di svolgimento della prova orale. La documentazione prodotta sarà poi utilizzata dalle sottocommissioni in sede di esame per stabilire le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Le modalità fanno parte integrante delle disposizioni valutative assunte dai consigli di classe, sempre coerenti con quelle deliberate dal Collegio dei docenti, nella considerazione della specifica valutazione adottata nell'ambito del piano didattico personalizzato predisposto per il singolo alunno.

Nel comma 12 dell'art.11 poiché si parla di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, per il primo ciclo ciò implica stabilire per quale lingua sia predisposta la dispensa giacché si studiano due lingue (lingua inglese e seconda lingua comunitaria). La certificazione dell'alunno diventa un riferimento ineludibile.

*“In caso di particolare gravità del disturbo specifico di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma” (comma 13 art.11)*

Nel suddetto comma si afferma che in caso di gravità del disturbo specifico di apprendimento o qualora tali disturbi specifici coesistano insieme nella stessa

persona anche con altri disturbi di sviluppo o patologie, in presenza quindi di comorbilità, è possibile chiedere l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere. Tuttavia la norma impone determinate procedure per poter ottenere l'esonero dalle lingue straniere ovvero la gravità del disturbo deve risultare dal **certificato diagnostico, la richiesta deve essere presentata dalla famiglia, il consiglio di classe deve approvarla e in ultimo l'alunna o l'alunno deve seguire un percorso didattico personalizzato. Lo stesso principio è espresso nell'art.6 del decreto 5669. All'esame di Stato gli alunni sostengono prove differenziate, predisposte sulla base del percorso svolto che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.**

*“Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7” (comma 14 art.11).*

Altro adempimento per i Consigli di classe sarà predisporre la tipologia di strumenti compensativi che la scuola adotterà per le prove standardizzate opportunamente adattate alle specifiche situazioni soggettive e al piano didattico personalizzato predisposto.

*“Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove” (comma 15 art.11).*

La stessa disposizione è contenuta nell'art.10 del DPR n.122 del 2009.

### **Adempimenti necessari**

L'ampliamento delle indicazioni sulla valutazione degli alunni con DSA nel decreto 62 impone agli organi collegiali di rivedere anche i criteri e le modalità che andranno a confluire nel piano triennale dell'offerta formativa. Di conseguenza sarà necessario stabilire nelle sedi opportune (collegio dei docenti, consigli di classe e dipartimenti disciplinari):

- le modalità di valutazione che consentano agli alunni con DSA di dimostrare il livello di apprendimento conseguito;

- gli strumenti compensativi per i quali sarà consentito l'utilizzo
- i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera in presenza di dispensa dalla prova scritta
- le attività che l'alunno svolgerà in caso di esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, giacché la norma (comma 13 art.11) prevede che l'alunno segua un percorso didattico personalizzato.

Una stessa linea di azione e la piena condivisione collegiale sono passaggi dovuti per evitare il rischio di contenziosi che il non rispetto delle nuove disposizioni potrebbe generare.

---

In sostanza il decreto 62 riconferma molte delle norme già esistenti e si profilano due importanti novità.

Le disposizioni generali dell'art.11 per il primo ciclo di istruzione sono le seguenti:

La valutazione degli **alunni con disabilità** certificata è riferita:

- al comportamento
- alle discipline
- alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. "Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere

adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova" (comma 4, art.11).

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (comma 5, art.11).

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11).

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato (comma 7, art.11).

**Prima novità introdotta dall'articolo 11 del decreto 62: se l'alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo.**

**La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell'art.11, all'interno del quale si prescrive che *"alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione"*.**

In passato, il rilascio dell'attestato dei crediti formativi in sostituzione del diploma di licenza media era regolato nell'Ordinanza Ministeriale n.90 del 2001, l'art.11 comma 12, che così stabiliva: *"al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del*

*percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati".*

Il rilascio dell'attestato all'alunno disabile era quindi decisione assunta dal Consiglio di classe, in relazione ai risultati del PEI, e non conseguenza di una 'non presentazione' dell'alunno disabile all'esame di Stato.

Nel decreto n.62, il legislatore considera l'assegnazione dell'attestato di credito formativo solo in ordine all'assenza degli alunni disabili agli esami di Stato, ridimensionando di fatto il ruolo dei consigli di classe e della stessa famiglia dell'alunno disabile, che insieme hanno condiviso il percorso dell'alunno, predisposto sulle sue reali potenzialità.

Nel comma 8 dell'art.11 del tutto assente risulta infatti l'ipotesi che l'alunno non si presenti agli esami per motivi ampiamente giustificabili tali da condurre la Commissione d'esame a predisporre delle prove suppletive. Per cause probabilmente non ascrivibili a responsabilità dell'alunno disabile, quindi, non sembra giusto negare la possibilità di iscrizione alle scuole superiori.

### **Seconda novità: la certificazione delle competenze dell'alunno disabile**

Nell'art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell'alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. In attesa dell'emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all'alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

In attesa di mettere in pratica le nuove disposizioni o dell'emanazione di circolari ministeriali esplicative per dirimere perplessità, le scuole sono chiamate a fissare, nell'ambito dell'autonomia scolastica, linee di azioni uniche e condivise.

---

D.Lgs. n. 62

## **Scuola primaria**

### **Entrano in vigore dal 1° settembre 2017:**

- le norme inerenti ai principi generali (art. 1);
- le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11).

### **Entrano in vigore dal 1° settembre 2018:**

- le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21).
- le norme inerenti all'effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19);
- l'art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale);
- l'art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte relativa al secondo ciclo;
- l'art. 25 (Scuole italiane all'estero) per la parte relativa al secondo ciclo

### **Scuola primaria: che cosa cambia?**

È finalmente chiarito che i team dei docenti sono presieduti dal dirigente scolastico (art. 2, c. 3, ultimo periodo).

Viene sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva. Pur riprendendo dal D.Lgs. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, l'art. 3 (c. 1) afferma che la promozione è obbligatoria "anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione". Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l'anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati.

Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di inglese a quelle di italiano e matematica (dall'a.s. 2018/19).

## Scuola secondaria di primo grado

1. Per la **valutazione del comportamento** sono introdotte tre innovazioni: la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito *“allo sviluppo delle competenze di cittadinanza”*; la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi); la terza riguarda la sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all'ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5).
2. La **non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo** del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi *“di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”*. Viene formalizzato l'obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3).
3. Le **prove Invalsi** si svolgono solo in terza (abolite le prove in prima) e non fanno più parte dell'esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all'esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Dal 2018/19 alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese (art. 7).

### **Esame di stato conclusivo del primo ciclo:** che cosa cambia?

1. Espunte le prove Invalsi, **l'esame di Stato** è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un'unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3 sgg.).
2. Presidente della **commissione d'esame** è il dirigente scolastico della scuola stessa (art. 8, c. 2).
3. Il **voto finale dell'esame**, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.5, tra il voto di ammissione

e la media dei voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d'esame).

4. Viene così enfatizzata la **collegialità della commissione** a discapito delle valutazioni tecnico-didattiche dei docenti.
5. L'**alunno con DSA** esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all'esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue (art. 11, commi 13 e 15). La nuova norma sembrerebbe scardinare un principio fondamentale del diritto scolastico italiano, fondato sul valore legale del titolo di studio (Costituzione, art. 33, c. 5: un titolo di studio certifica il possesso delle competenze previste dal relativo piano di studi).